

COMUNE DI CESARO'
CITTA' METROPOLITANA DI MESSINA

Regolamento del Bilancio in Democrazia Partecipata

Art.1

Oggetto Principi e Finalità

Il bilancio partecipativo, per le sue caratteristiche di concretezza e semplicità d'accesso, viene individuato come uno strumento fondamentale per la graduale riforma del rapporto tra cittadini e istituzioni locali. E' un percorso che mira a coinvolgere i cittadini per renderli parte attiva di alcune scelte dell'amministrazione sia attraverso la condivisione delle proposte sia con il loro voto su tali proposte. Oggetto del processo è il bilancio di previsione in quanto strumento di programmazione economica dell'ente che, anche attraverso questo confronto, si rende più leggibile e trasparente e, in questo caso, la quota parte del bilancio di previsione relativa ai trasferimenti regionali di parte corrente da spendere con forme di democrazia partecipata ai sensi dell'art.6 comma 1 L.R. n°5/14 ss.mm.ii. Il Comune di Cesarò, pertanto, riconosce alla cittadinanza il potere di partecipare alla redazione di una parte della proposta del bilancio di previsione, nelle forme definite dal presente regolamento che disciplina le modalità attuative della partecipazione pubblica in materia di programmazione economico-finanziaria.

ART.2

Aventi diritto al voto

a)- Sono coinvolti nel processo di partecipazione tutti i cittadini residenti e tutti coloro che hanno il domicilio nel territorio comunale e che hanno compiuto il diciottesimo anno di età;

b)- Le associazioni, gli enti pubblici e privati ed in generale tutti gli organismi di rappresentazione collettiva che hanno sede legale ed operativa nel territorio comunale;

Sono esclusi:

c)- Chiunque ricopra incarichi di natura politica sul territorio nazionale, in assemblee elettive o in organi di governo, in qualsiasi ente autonomo riconosciuto dalla Costituzione italiana (comune, province, regioni) oltre che dello Stato e degli altri enti locali previsti dal Testo unico degli enti locali;

d)- Chiunque ricopra incarichi in consigli di amministrazione di aziende, enti, consorzi o fondazioni a partecipazione pubblica;

e)- Coloro che ricoprono incarichi in organi dirigenti di partiti politici, sindacati, associazioni di categoria;

f)- Associazioni no profit, presenti nel territorio nazionale che siano riconducibili a soggetti politici o che svolgono attività con fini politici;

g)- I dipendenti del Comune di Cesarò;

ART.3

Fasi del Bilancio Partecipativo

Prima fase: Definizione del budget nel rispetto dell'obbligo imposto dalla L.R. n°5/2014, art.6 comma 1;

- Seconda fase: Informazione;
- Terza fase: Consultazione e incontri con i cittadini;
- Quarta fase: Assemblea con votazione delle proposte;

- Quinta fase: Rendicontazione e monitoraggio dei risultati;

ART.4

Definizione Budget

Per l'avvio e per la gestione del processo del bilancio partecipativo, il Comune si avvale della commissione partecipativa composta dal sindaco, dagli assessori e dal presidente del Consiglio. La commissione ha la funzione di garantire la neutralità e l'imparzialità del processo partecipativo, oltre a sovrintendere a tutte le fasi del progetto;

Annualmente la commissione definisce una quota del bilancio di previsione, da utilizzare attraverso il bilancio partecipativo. Questa deve essere stabilita in base a quanto disposto sia nella Legge di Stabilità sia nella Legge finanziaria regionale, oltre al disposto della L.r. n°5/2014 e della circolare esplicativa n° 5/2017 emessa dall'assessorato regionale delle Autonomie locali e della Funzione Pubblica.

La misura minima è pari al 2% dell'assegnazione di parte corrente per ciascun anno da parte della regione in favore del Comune;

I progetti individuati attraverso il voto della cittadinanza avranno carattere vincolante per l'amministrazione comunale e saranno inseriti all'interno del Bilancio di previsione.

ART.5

Informazione

L'informazione sarà garantita attraverso iniziative finalizzate a realizzare la massima inclusione al processo del bilancio partecipativo ispirandosi a criteri di semplicità, intelligibilità, chiarezza. L'informazione sarà avviata mediante la pubblicazione di un apposito avviso pubblico da far affiggere sul territorio comunale nonché sul sito internet del Comune. Nell'avviso pubblico dovrà essere specificato: il budget, ossia l'importo per il quale si richiede di esprimere una indicazione in ordine alla destinazione;

- I soggetti coinvolti nel processo di partecipazione di cui all'art.2
- Modalità di espressione della preferenza, schede di partecipazione, luogo, data e ora dell'assemblea pubblica e/o di un tavolo tecnico, eventuale termine sino a quando i cittadini potranno far pervenire le proprie proposte.
- Le aree tematiche o i progetti per i quali i cittadini possono esprimere proposte o preferenze.

ART.6

- Consultazione e incontri con i cittadini

La consultazione dei cittadini alle decisioni di bilancio si svolge attraverso incontri organizzati dalla commissione attraverso assemblee pubbliche:

1- Assemblee con votazioni delle proposte

La Commissione indice una o più assemblee, finalizzate alla presentazione delle proposte ritenute idonee e alla votazione delle stesse da parte di tutti i cittadini aventi diritto di cui all'art.2.

La votazione avviene, durante l'assemblea, tramite l'espressione di due preferenze su un'apposita scheda;

A discrezione della Commissione, le proposte da parte dei cittadini potranno anche essere presentate su apposito modulo entro i termini stabiliti dall'avviso pubblico di cui all'art.5, con le seguenti modalità:

- a)- Consegnata a mano presso l'ufficio protocollo
- b)- Per posta elettronica ordinaria o pec
- c)- Direttamente durante l'assemblea pubblica.

2) Assemblea di rendicontazione e monitoraggio

Dopo la verifica e la valutazione delle proposte dei cittadini acquisite nelle modalità sopra indicate, al fine di rendicontare e valutare i dati ottenuti è prevista l'assemblea pubblica con tutti i cittadini.

ART.7

Verifica e Valutazione

Le proposte presentate dai cittadini saranno valutate dagli uffici competenti comunali insieme alla Commissione che utilizzeranno i seguenti criteri:

- Fattibilità tecnica e giuridica degli interventi;
- Compatibilità rispetto agli atti già approvati dal Comune;
- Stima dei costi;
- Stima dei tempi di realizzazione;
- Priorità stabilite nel Dup;
- Caratteristica del proseguimento dell'interesse generale;
- Caratteristica dell'innovazione;
- Compatibilità con i settori di intervento e con le risorse finanziarie a disposizione;
- Rispetto della parità di genere nella misura del 50%

ART.8

Documento di partecipazione

Le proposte, con esclusione di quelle che risultino in contrasto con la disciplina del regolamento o il cui contenuto non sia pertinente, saranno ordinate e rappresentate in un documento denominato "Documento di partecipazione".

Il documento sulla partecipazione predisposto successivamente alla conclusione della fase di valutazione, sarà approvato dalla giunta municipale e costituirà parte del progetto del bilancio di previsione da sottoporre all'approvazione del consiglio comunale e sarà consultabile sul sito istituzionale del Comune.

ART.9

Aree Tematiche

Possono essere oggetto del bilancio partecipativo le politiche pubbliche relative ad una o più aree tematiche scelte tra le seguenti:

- 1)- Ambiente, ecologia e sanità;
- 2)-Lavori pubblici
- 3)-Sviluppo economico e turismo
- 4)-Spazi verdi
- 5)Politiche giovanili
- 6)- Attività sociali, scolastiche ed educative, culturali e sportive.

ART.10

1)-Il presente regolamento entra in vigore nel quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione all'Albo pretorio della delibera consiliare di approvazione, lo stesso resterà pubblicato per 30 giorni consecutivi.

2. Il presente regolamento, ai sensi delle vigenti normative, viene pubblicato altresì sul sito istituzionale del Comune.

ART 11

Informativa sul trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art.13 del D.lgs 30 Giugno 2003, n°196 all'atto della raccolta dei dati sarà resa l'informativa sulla tipologia dei dati personali, sulle finalità ambito di comunicazione dei dati personali, modalità di trattamento, titolare del trattamento e diritti riconosciuti all'interessato.

ART.12

Pubblicità Regolamento

Copia del presente regolamento, a norma dell'art.22 della legge 7 agosto 1990, n° 241, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

ART.13

Revisione del Regolamento

- 1)- Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di leggi e regolamenti vigenti in materia.
- 2)- La modifica di norme legislative vigenti o l'emanazione di nuove, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento del presente regolamento.